

09/13	Dipartimento per la pianificazione strategica	1/12	3
-------	---	------	---

D.A. n. 0952/13

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Dipartimento per la pianificazione strategica  
L'ASSESSORE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il D. P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, recante “approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana”;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante “istituzione del servizio sanitario nazionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23.10.1992 n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 “norma in tema di programmazione sanitaria e riorganizzazione delle unità sanitarie locali” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;

**VISTO**, in particolare il comma 3 dell’art. 3 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della Sanità ed uno dalla Conferenza dei Sindaci e che per le aziende ospedaliere quest’ultimo componente è designato dall’organismo di rappresentanza dei comuni;

**CONSIDERATO** che, secondo la medesima previsione di legge, i componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia ovvero tra i funzionari del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2011 n.123 recante “riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009 n.196”;

**VISTO**, in particolare, l’art. 19 del succitato decreto legislativo, il cui comma 1 stabilisce che i collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte dell’amministrazione vigilante ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;

**VISTO**, altresì, il comma 2 della medesima disposizione legislativa secondo cui, “qualora entro quarantacinque giorni, non si provveda alla costituzione dei collegi, ai sensi del comma 1, l’amministrazione vigilante nomina in via straordinaria nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nominando propri funzionari. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all’atto di nomina del nuovo Collegio”;

**VISTE** le note nn. 7864 del 28 gennaio 2013, n. 8103, 8114 e 8153 del 29 gennaio 2013, con le quali, approssimandosi la scadenza del termine di durata dei Collegi sindacali, sono state chieste rispettivamente ai Ministri dell’Economia e delle Finanze e della Salute, all’Assessore regionale dell’Economia ed all’A.N.C.I. Sicilia di designare il proprio rappresentante in seno a ciascuno organo;

**VISTA** la l.r. 28 marzo 1995 n. 22 e s.m.i., che ha recepito, con le modifiche e le integrazioni ivi previste, le disposizioni del D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modifiche dalla legge n. 444/1994, applicabile agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione o, comunque, sottoposti a tutela, controllo o vigilanza della stessa, il cui art. 2 stabilisce che gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata previsto per ciascuno di essi ed entro tale termine sono ricostituiti e che, ai sensi del successivo art. 3, gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine sopra indicato sono prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dalla scadenza del medesimo termine;

**VISTA** la nota n. 33561 dell’11 aprile 2013 con la quale le aziende sanitarie sono state invitate alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui alla l.r. n. 22/1995 e s.m.i.;

**VISTA** la deliberazione n. 478 del 25 marzo 2010 con la quale il direttore generale pro-tempore dell’A.O. per l’Emergenza Cannizzaro di Catania ha proceduto alla nomina del Collegio sindacale per tre anni ai sensi dell’art. 3 ter comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che è scaduto il termine di durata del Collegio sindacale dell’A.O. per l’Emergenza Cannizzaro di Catania e che sono trascorsi i quarantacinque giorni di proroga di cui alla succitata l.r. n. 22/1995 e s.m.i. e che ad oggi non sono pervenute tutte le designazioni necessarie per la sua ricostituzione;



**RITENUTO**, pertanto, di dovere procedere ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 123/2011 per l'A.O. per l'Emergenza Cannizzaro di Catania alla nomina in via straordinaria di un collegio sindacale di tre membri individuati nei soggetti già componenti dell'organo scaduto designati in rappresentanza rispettivamente dell'Assessorato regionale dell'Economia, dell'Assessore regionale della Salute e dell'A.N.C.I. Sicilia;

**CONSIDERATO** che la nomina del Collegio straordinario con la composizione sopra indicata si rende altresì necessaria in un'ottica di continuità dell'azione amministrativa avuto riguardo, in particolare, all'adempimento concernente il bilancio aziendale di esercizio 2012, i cui termini di approvazione si approssimano alla scadenza ed in relazione al quale si ritiene indispensabile il mantenimento delle metodologie e delle prassi di controllo, di verifica e di valutazione già utilizzati dall'organo scaduto;

**RITENUTO** di dovere specificare che il Collegio straordinario, ai sensi della surriferita disposizione, cesserà dalle proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo Collegio;

Per tutto quanto sopra esposto

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

di costituire, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 123/2011, il collegio sindacale straordinario dell'A.O. per l'Emergenza Cannizzaro di Catania e di individuarne i tre membri, per ragioni di continuità dell'azione amministrativa, nei soggetti già componenti dell'organo scaduto designati in rappresentanza rispettivamente dell'Assessorato regionale dell'Economia, dell'Assessore regionale della Salute e dell'A.N.C.I. Sicilia.

### **Art. 2**

Sarà onere dell'A.O. per l'Emergenza Cannizzaro di Catania, sulla quale gravano le indennità spettanti ai componenti del Collegio straordinario, verificare in capo ai soggetti individuati il mantenimento dei requisiti per la nomina e l'eventuale sopravvenuta sussistenza di cause di incompatibilità.

### **Art.3**

Il Collegio straordinario, ai sensi della succitata normativa, cesserà dalle proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo Collegio.



Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito dell'Assessorato regionale per la Salute

16 MAG. 2013

L'ASSESSORE

Dott.ssa Lucia Borsellino



Il Dirigente Generale

Dott. Salvatore Sammartano

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Sgroi